

NORMATIVE – NORME TECNICHE



08 aprile 2015

Partizioni vetrate resistenti al fuoco. Per la marcatura CE c'è l'ETA

Non esistendo la norma di prodotto la marcatura CE può essere effettuata ricorrendo alla Validazione Tecnica Europea o ETA-European Technical Assessment. Lo chiarisce una Circolare del Dipartimento Vigili del Fuoco

Realizzare una partizione vetrata resistente al fuoco con dimensioni superiori a quelle del campione testato secondo la norma EN 1364-1? O con variazioni della disposizione e della tipologia delle singole lastre vetrate? Meglio evitare. Anzi non si può proprio. La norma sperimentale UNI EN 1634-1:2002 "Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Muri" pone dei limiti molto forti alle modifiche apportabili al campione testato come il divieto di aumento dell'altezza del prodotto (rispetto al campione testato) e di variazioni delle dimensioni e delle tipologie delle lastre vetrate. Nel caso in cui fosse necessario realizzare una partizione vetrata con caratteristiche non previste nel campo di applicazione diretta del risultato di prova è utile fare riferimento alla recente Circolare n.3396/2015 "Chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate" emessa dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Richiamandosi al punto B.8 del Decreto Ministeriale del 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" la Circolare n.3396/2015 ricorda che è possibile ricorrere alla predisposizione del fascicolo tecnico (validato dal laboratorio notificato che ha eseguito le prove) facendo riferimento alle norme:

- CEN/TS 15117:2005 "Guidance on direct and extended application" (UNI CEN/TS 15117:2006 ("Guida sull'applicazione diretta ed estesa").
- EN 15254-4:2008+A1:2011 "Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions" (UNI EN 15254-4:2011 "Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate").

Pur non esistendo ad oggi una specifica norma di prodotto per le partizioni vetrate resistenti al fuoco, specifica la Circolare, la marcatura CE potrà essere applicata mediante la procedura di Valutazione Tecnica Europea (ETA, European Technical Assessment) prevista dal Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011. In questo caso la classe di resistenza al fuoco è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione prevista a corredo dove sono specificate le condizioni di impiego a garanzia della resistenza al fuoco.

In effetti, decaduta la Circolare 91 del 2012, oggi il DM 16/2/2007 consente per l'installazione del prodotto la scelta fra due alternative:

- prodotti recanti marcatura CE;
- prodotti con certificazione del professionista.

Spiega l'ing. Giampaolo Panza dello Studio IGP, specialista in fire engineering e normatore: "Certamente il professionista antincendio può certificare la classe di resistenza al fuoco di partizioni vetrate non marcate CE. L'unica possibilità che egli ha è quella di fare riferimento a prove di laboratorio. Tuttavia i vincoli sono notevoli:

- il prodotto posto in opera deve corrispondere, per tipologia dei nodi e disposizione dei singoli elementi vetrati, al prototipo provato;
- il prodotto posto in opera deve ricadere nel campo di "applicazione diretta dei risultati di prova" previsti dalla metodica di prova applicabile.

E se il prodotto posto in opera non è compreso nel campo di "applicazione diretta dei risultati di prova", il professionista non è abilitato a certificare la classe di resistenza al fuoco applicando direttamente criteri di "applicazione estesa dei risultati di prova (EXAP)".

Di fatto la Circolare ha un valore anche più generale, che trascende lo specifico prodotto cui si riferisce. Essa infatti richiama non trascurabili aspetti relativi ai limiti delle attestazioni di resistenza al fuoco rilasciate dai professionisti antincendio".

In sostanza, la Circolare, richiamando le vigenti disposizioni di legge, aumenta la libertà del progettista architettonico, indicando al produttore delle partizioni resistenti al fuoco la strada preferenziale (anche se più difficoltosa ed onerosa) della marcatura CE, in questo caso attraverso un ETA. Un altro limite nelle attuali condizioni è che non esiste in Italia un organismo autorizzato ad emettere gli ETA in campo antincendio. Lo era il Ministero dell'Interno fino a qualche tempo fa. Ora ci toccherà andare all'estero per avere un ETA sulle partizioni vetrate resistenti al fuoco a meno che qualche nostro Ente esperto in ETA non decida di affrontare questo nuovo terreno.

(eb)

Foto: WMK Secur